

FUNZIONE  
PUBBLICA



Firenze 2 aprile 2014  
Prot. n° 1443/14

Al Capo di Stato Maggiore dell'Esercito  
Gen. C.A. Claudio Graziano  
Roma

e p.c. alla Direzione Generale per il Personale Civile  
Dr.ssa Enrica Preti  
Roma

Al Dirigente della Direzione di Amministrazione dell'Esercito  
Firenze

Al Coordinatore Nazionale Difesa  
Roma

OGGETTO: Segnalazione mancato rispetto procedure disciplinari e prerogative sindacali.

Questa O.S., ringraziandoLa per la risposta fornitaci, (nota prot. M\_DE23458/2149 Cod.id.RAC2 del 28-3-2014), si trova costretta ad operare alcune precisazioni.

E' vero che il codice disciplinare contenuto nel CCNL Comparto Ministeri prevede, per il rimprovero verbale, l'irrogazione diretta al lavoratore, senza l'eventuale assistenza di un procuratore o di un rappresentante sindacale; ma questo solo nel caso di irrogazione diretta ed immediata, senza l'avvio della procedura di contestazione di addebiti.

Invece, nel caso sottopostoLe, è stata formalizzata, con lettera del 15-10-2013 prot. n° 0009136, la contestazione di addebiti, con la richiesta di produrre elementi giustificativi del fatto contestato; è stata quindi avviata la procedura, senza che però poi siano stati comunicati all'interessata la data di convocazione e la possibilità di avvalersi di un procuratore o un rappresentante sindacale. Vale la pena di ricordare che la Cass. Civ. Sez. Lav., 14-12-2002 n° 17932 ha chiarito che *"allor quando la sanzione disciplinare del rimprovero verbale venga fatta per iscritto, la comminazione della stessa deve essere preceduta dalla contestazione dell'addebito."* Questa O.S. ritiene "fondata" la richiesta di annullamento del provvedimento - irrogato dal Dirigente della Direzione di Amministrazione dell'Esercito - per vizio di forma conseguente al mancato rispetto della procedura relativa alla contestazione di addebiti e alla violazione del diritto alla difesa: il Dirigente DAE ha attivato la procedura, ma non comunicando alla dipendente la data di comunicazione e non informandola sui suoi diritti, ha inficiato l'intera procedura.

Rispetto alla considerazione che l'istanza di annullamento è atto personalissimo, e che può essere presentato esclusivamente dall'interessato, non abbiamo problemi a provvedere in merito, ma precisiamo che il rapporto di rappresentanza, che lega un iscritto a questa O.S., legittima e dà mandato ai Funzionari della stessa Organizzazione a rappresentare e tutelare diritti e interessi dell'iscritto anche tramite la presentazione di istanze.

Per quanto riguarda invece l'esercizio del diritto di assemblea, la vicenda inizia il 7-11-2013, quando ad una nostra iscritta e delegata viene negata la possibilità di usufruire della pausa mensa perchè aveva partecipato ad una assemblea esterna, indetta da questa O.S. e rivolta ai delegati ed eletti R.S.U. del Comparto Ministeri.

La DAE ha addotto a motivazione il fatto che la partecipazione all'assemblea non dà diritto alla pausa in quanto è un'interruzione di lavoro. Viceversa gli stessi orientamenti applicativi dell'ARAN considerano l'assemblea equiparata a prestazione lavorativa a tutti gli effetti: pertanto in data 5-11-2013 questa O.S. provvedeva a comunicare al Dirigente D.A.E. che la pausa mensa era dovuta.

Non ricevendo nessuna risposta in merito, dopo 10 giorni, la scrivente O.S. sollecitava il Dirigente alla restituzione del diritto alla pausa mensa, con il riconoscimento di un credito orario di 30' alla dipendente; ci veniva risposto che la DAE *"ritiene necessario un approfondimento dell'argomento e, pertanto, intende rivolgere uno specifico quesito alla Direzione Generale per il Personale Civile"*; nel frattempo veniva riconosciuto il credito orario richiesto.

Con lettera del 10-2-2014 prot. n° 705/2014, inviata alla S.V. per conoscenza, segnalavamo il comportamento non corretto del Dirigente della D.A.E., che aveva disposto il recupero delle ore utilizzate per due assemblee, in base alla risposta di PERSOCIV al quesito della D.A.E., senza che la scrivente O.S. fosse stata messa a conoscenza sia del quesito che della risposta; chiedevamo quindi la sospensione della disposizione.

La richiesta non è stata accolta (non è pervenuta alcuna risposta); con specifico accesso agli atti abbiamo avuto copia della risposta di PERSOCIV che qualificava quelle assemblee come riunioni sindacali.

Questa O.S. si riserva di valutare, con il proprio ufficio legale, eventuali azioni a tutela del diritto di assemblea, ma fin d'ora fa rilevare quanto segue:

- la DAE ha autorizzato entrambe le assemblee; solo dopo che è stata contestata la mancata fruizione della pausa mensa, DAE ha provveduto a porre il quesito a PERSOCIV entrando nel merito della convocazione stessa.
- se, in base alla risposta di PERSOCIV le ore dovevano essere considerate non di assemblea, ma quale permesso sindacale, perchè non è stata richiesta a questa O.S. la produzione di detti permessi e si è proceduto invece, in tempi relativamente brevi, a far recuperare alla nostra delegata circa 6h30' causandole non pochi disagi?

Questa modalità di gestire la materia delle relazioni e dei diritti sindacali non è nuova per il Dirigente DAE, come attestato dalla risposta ad una nostra richiesta di incontro per ricevere informazioni sull'utilizzo dei fondi del Capitolo sul Benessere del Personale Civile.

Questa O.S., alla luce dei fatti esposti, sollecita un intervento urgente della S.V. sia rispetto all'annullamento del rimprovero verbale per vizio di

forma, sia per riportare le relazioni sindacali, oggi quasi inesistenti presso la DAE, ad uno spirito sereno e costruttivo.

Confidando in un Suo sollecito riscontro si porgono distinti saluti.

FP CGIL  
Coord. Reg.le Difesa

Maurizio Banci



**FEDERAZIONE FUNZIONE PUBBLICA**  
Via Borgo dei Greci, 3 - 50122 FIRENZE  
Tel. 055-2700531 Fax 055-2700460  
E-mail: fp@firenze.tosc.cgil.it